

inFORMAZIONE

I CONTENUTI MINIMI DEL CONTRATTO PROFESSIONALE

DATA Giovedì 14 Dicembre

ORA 17 - 19

SEDE Sede dell'Ordine

CFP 2 validi per le discipline ordinistiche

Introduzione

Alessandra Boccalari | Consigliera referente del GdL Professione

LA GENESI DEI CORRISPETTIVI PROFESSIONALI

Angelo Mambretti | Componente della Commissione Parcelle

I CONTENUTI MINIMI DEI CONTRATTI

Filippo Carnevale | Consigliere e Presidente della Commissione Parcelle

RISVOLTI DEONTOLOGICI

Carlo Rudelli | Componente della Commissione Parcelle

Dibattito finale

Amiserebo
culpa deserunt
commodo elit fuga
esse ea esse.


Firma di Professionista informato



I CONTENUTI MINIMI DEL CONTRATTO PROFESSIONALE

Bergamo, 14 dicembre 2017

DALL'OBBLIGO AL DIVIETO DELLE TARiffe

Relatore: Arch. Angelo Mambretti

CRONOLOGIA

Nell'arco di sei anni le modalità di valutazione dei corrispettivi per le nostre prestazioni professionali in vigore da oltre cinquant'anni con la Legge 143/1949 sono state completamente sovertite, partendo dall'abrogazione dei minimi tariffari con il "Decreto Bersani" convertito nella Legge 04.08.2006, n. 248.

DECRETO LEGGE 04/07/2006 N. 223 CONVERTITO IN LEGGE 04/08/2006 N. 248

Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale (Decreto Bersani)

TITOLO I

Misure urgenti per lo sviluppo, la crescita e la promozione della concorrenza e della competitività, per la tutela dei consumatori e per la liberalizzazione di settori produttivi

Art.2: DISPOSIZIONI URGENTI PER LA TUTELA DELLA CONCORRENZA NEL SETTORE DEI SERVIZI PROFESSIONALI

... dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali ed intellettuali:

- a) l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime

...

A seguito di tale cambiamento la
“Commissione Tariffa”
della Consulta Regionale,
nell’anno 2011 elaborava nuove Linee guida
per incarichi privati e pubblici.

Esse non ebbero mai la luce, perché la
Legge 24.03.2012, n. 27
abrogò le tariffe professionali.

LEGGE 24 MARZO 2012 N. 27

Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1:
Misure urgenti in materia di concorrenza, liberalizzazioni ed infrastrutture

CAPO III – SERVIZI PROFESSIONALI

Misure urgenti per lo sviluppo, la crescita e la promozione della concorrenza e della competitività, per la tutela dei consumatori e per la liberalizzazione di settori produttivi

Art.9: DISPOSIZIONI SULLE PROFESSIONI REGOLAMENTATE

1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.
2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento ai parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante
3. ...

continua

4. Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento , al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.
5. Sono abrogate le disposizioni vigenti che per la determinazione del compenso del professionista rinviano alle tariffe di cui al comma 1.

L'impegno del Gruppo di Lavoro “Contratti e Compensi” della Consulta Regionale portava alla stesura del “Regolamento per il rilascio dei pareri sulla liquidazione di onorari e spese” e delle “Linee Guida per il rilascio dei pareri sulla liquidazione di onorari e spese” ai sensi del Comma 3 dell’art. 5 della Legge 24.06.1923, n. 1395 approvate dal Consiglio Direttivo il 4 luglio 2013 e a seguire adottate dal Consiglio dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Bergamo ed entrate in vigore nel marzo 2015 dopo l’approvazione da parte dell’Assemblea ordinaria degli iscritti.

Nel contempo veniva emanato il D.M. 143/2013 per gli incarichi pubblici ed il Gruppo di Lavoro “Professione, contratti e compensi” della Consulta Architetti Lombardi, con il contributo dei delegati degli Ordini Provinciali A.P.P.C, ha provveduto all’aggiornamento,
in data 17 febbraio 2016.

A seguito di nuove disposizioni entrate in vigore il 29 agosto 2017
con la legge n. 124 del 4 agosto 2017,
la Commissione Parcelle dell’Ordine ha provveduto all’aggiornamento delle
«Linee Guida per il rilascio dei pareri di congruità
sulla liquidazione di onorari e spese»,
approvate dal Consiglio dell’Ordine il 15 novembre 2017.

LEGGE 4 AGOSTO 2017 N. 124

Legge annuale per il mercato e la concorrenza

Art. 1

Comma 150:

All'art. 9, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, al secondo periodo, dopo le parole: «Il professionista deve rendere noto», sono inserite le seguenti: «obbligatoriamente, in forma scritta o digitale,» e, al terzo periodo, dopo le parole: «La misura del compenso è previamente resa nota al cliente», sono inserite le seguenti: «obbligatoriamente, in forma scritta o digitale»

...

Comma 152:

Al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell'utenza, i professionisti iscritti ad ordini e collegi sono tenuti ad indicare e comunicare i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni.

RIFLESSIONI

Gli unici dispositivi di legge rimasti in vigore sono:

- **LEGGE 24 GIUGNO1923, n. 1395**

Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli Ingegneri e degli Architetti

Art. 5: Il Consiglio dell'Ordine esercita le seguenti attribuzioni:

...

Comma 3: Dà, a richiesta, parere sulle controversie professionali e sulla liquidazione di onorari e spese.

- **CODICE CIVILE**

**LIBRO QUINTO: DEL LAVORO - TITOLO III: DEL LAVORO AUTONOMO
CAPO II: DELLE PROFESSIONI INTELLETTUALI**

Art. 2233 COMPENSO – Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal Giudice, sentito il parere dell'associazione professionale (ora Consiglio dell'Ordine) a cui il professionista appartiene.
In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione.

- CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Art. 633: Su domanda di chi è creditore di una somma liquida di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili, o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il Giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna [...]
3) Se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata

Art 636: Nai casi previsti nei nn.2 e 3 dell'art. 633, la domanda deve essere accompagnata dalla parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata del parere della competente associazione professionale. Il parere non occorre, se l'ammontare delle spese e delle prestazioni è determinato in base a tariffe obbligatorie.

- NUOVO CODICE DEONTOLOGICO DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGIsti E CONSERVATORI, ARCHITETTI IUNIOR E PIANIFICATORI IUNIOR ITALIANI (gennaio 2014 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo dal 1° settembre 2017)

Art. 24: CONTRATTI E COMPENSI

1. È fatto obbligo da parte del Professionista la stipula del contratto completo di preventivo del costo delle opere e degli oneri professionali da sottoscrivere dalle parti.
2. Il Professionista determina per iscritto nel contratto il compenso professionale, secondo criteri da specificare nel contratto, nel rispetto dell'Art. 2233 Codice Civile, e di ogni altra norma necessaria per lo svolgimento delle predette prestazioni professionali.
3. Il Professionista ha l'obbligo di definire nel contratto, preventivamente ed esplicitamente con il Committente i criteri di calcolo per il compenso per la propria prestazione, rendendo noto al Committente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico; deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per eventuali danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al committente in forma scritta, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese oneri e contributi. Il Committente dovrà inoltre essere edotto dal Professionista dell'esistenza delle presenti norme deontologiche.

CONCLUSIONI

Ora che le tariffe sono state abrogate,
il parere non vincolante dell'Ordine professionale competente
può fornire al Giudice valide indicazioni per valutare la prestazione.

Non esistono più tabelle di riferimento per stabilire il nostro corrispettivo,
perché viene demandato al nostro grado di maturità il compito di quantificarlo,
tenendo ben presente che la misura del compenso
“deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro del professionista”.

Non solo perché lo impone il Codice Civile,
ma perché dobbiamo essere consapevoli del fatto che il nostro prestigio
deve essere tutelato dall’offerta qualificata delle nostra professionalità
e dal conseguente adeguato compenso.



CORSO

inFORMAZIONE

I CONTENUTI MINIMI DEL
CONTRATTO PROFESSIONALE

BERGAMO
14/12/2017

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Arch. Angelo Mambretti